

Delle sanzioni disciplinari: il dirigente scolastico davanti al giudice del lavoro

di Francesco G. Nuzzaci

1-Tra le tante variegate incombenze – oltre alle innumerevoli quotidiane *molestie burocratiche* – della più rognosa e peggio pagata la dirigenza pubblica, vi è quella che la pretenderebbe armata di codici e pandette allorquando – ed è un'evenienza sempre più frequente – è chiamata, ai sensi dell'art. 417-*bis* C.P.C., a stilare la memoria di costituzione in giudizio e a rappresentare e difendere l'Amministrazione davanti al magistrato del lavoro, sia pure nei soli procedimenti in primo grado, qualora non intenda direttamente provvedervi l'Avvocatura distrettuale dello Stato, e senza la possibilità di farsi sostituire e/o affiancare da un professionista del libero foro, che tra l'altro dovrebbe pagare di tasca propria!

Per completezza devesi poi considerare l'ipotesi dell'art. 4, comma 3, della legge 205 del 2000, secondo cui il dirigente scolastico – proprio perché in possesso di qualifica dirigenziale, non necessaria nella prima fattispecie, perché l'afferente norma si riferisce, genericamente, al *funzionario* – può essere delegato dal direttore generale dell'USR a rappresentare e difendere l'Amministrazione davanti al TAR in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, ex legge 214/90 e s.m.i.

Parimenti, sempre dal direttore generale dell'USR può vedersi attribuito il potere di conciliare e di transigere davanti alla Direzione provinciale del lavoro nell'espletamento del tentativo di conciliazione, ora riportato alla sua facoltatività dall'art. 31 della legge 182/10.

2- Gli ambiti interessati dal riferito art. 417-*bis* C.P.C. sono molteplici, coincidendo praticamente, con l'esercizio delle funzioni organizzative e gestorie commesse al dirigente scolastico operante con i poteri del privato datore di lavoro: conferimento di supplenze, attribuzione di incarichi, as-

segnazione del personale alle sedi, ai plessi o alle classi...e irrogazioni di sanzioni disciplinari qualificate *non gravi*, ossia comportanti la sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni, ai sensi dell'art. 55-*bis* del D.LGS. 165/01.

E' noto che, al sorgere di una controversia davanti al giudice del lavoro, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricevuta la notifica del ricorso e qualora lo stesso non involga questioni di massima o non importi notevoli riflessi economici, delega di regola all'Amministrazione, la stessa contro cui si ricorre, l'intera trattazione della causa in primo grado. Per *Amministrazione* sarebbero qui da intendersi gli appositi uffici per il contenzioso, previsti dall'art. 12 del D.LGS. 165/01, incardinati nella sede centrale dell'USR o nelle sue diramazioni territoriali, i c.d. *Ambiti*, per quanto di rispettiva competenza: che dovrebbero richiedere al dirigente scolastico solo una relazione illustrativa sui fatti per cui è causa, per poi procedere essi a scrivere la memoria di costituzione e quindi mandare in udienza un proprio funzionario per rappresentare e difendere l'Amministrazione evocata in giudizio.

E' prassi, però, che a tutto ciò si *subdeleghi* il dirigente scolastico perché – ed è corretto – lo si stima il soggetto che meglio conosce il problema insorto nella *sua* scuola, così come meglio conosce, o dovrebbe conoscere, la normativa specifica alla cui stregua egli ha posto in essere l'atto impugnato: senza la sopravvalutazione degli aspetti processualistici, che nella considerazione astratta del problema – almeno nel processo del lavoro, molto più snello rispetto al rito ordinario – finiscono con l'essere considerati prevalenti su quelli sostanziali.

Si vuol dire, insomma, che l'impiccio c'è e il tempo che vi si impegna è tanto, anche perché ci si deve ingegnare di propria mano, per la perdurante as-

senza, non meno che sul versante amministrativo, di un adeguato *middle management* incardinato nella singola istituzione scolastica. Ma non per questo è necessario indossare la toga, ancorché non possa essere revocata in dubbio l'utilità di una preparazione nell'acquisizione di minimali conoscenze del diritto del lavoro e di tecniche difensive per affrontare i giudizi.

Fondamentalmente, si tratta di riordinare il contenuto della relazione sui fatti di causa, integrati dall'interposizione di clausole di stile deducibili dai formulari processualitici, per lo più di pronta disponibilità: cioè la ricognizione logica e cronologica, con allegata relativa documentazione, degli elementi fattuali ed inerenti riferimenti giuridici, di natura normativa e/o contrattuale, che lo hanno indotto all'emanazione del provvedimento; e sempre potendosi egli avvalere della consulenza tecnica dei predetti uffici per il contenzioso e/o della stessa Avvocatura, come in effetti è avvenuto nel caso, paradigmatico, che porteremo all'attenzione del lettore.

3- E' peraltro di intuitiva evidenza che nella materia disciplinare, modellata sull'illecito penale, occorre un supplemento di cautela perché - a differenza del conferimento di supplenza, di attribuzione di incarichi, di pretese mancate retribuzioni di prestazioni effettuate *et similia* - viene coinvolta l'intera sfera del soggetto inciso, in specie se socialmente sovraesposto, come nel caso di un docente, che può subire un pregiudizio della sua autorevolezza presso gli alunni, le famiglie, l'intero ambiente sociale; con la conseguenza che è facoltizzato a chiedere, una volta ottenuto l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli e la rimozione di tutti i suoi effetti con la *restitutio in integrum*, anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in cui la giurisprudenza ricomprende il danno morale (quale mero dolore o patema d'animo interiore), il danno biologico (consistente nella comprovata lesione dell'integrità psico-fisica accertata in sede medico-legale e legata da un nesso di causalità con l'*ingiusta* sanzione comminata), il danno esistenziale (quale alterazione peggiorativa della personalità e da cui derivi uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in conseguenza dell'*ingiusta* violazione di valori della persona costituzionalmente tutelati). Sicché, se siano stati provati in giudizio la colpa e/o addirittura il dolo del dirigente scolastico, questi potrà subire l'azione di rivalsa dell'Amministrazione risultata soccombente, secondo la specifica previsione figurante nell'art. 55-*sexies*, comma 4, del D.LGS. 165/01.

Potrebbero pure ipotizzarsi, per una sorta di anticipata reazione difensiva, possibili inerzie del dirigente scolastico. Ma bisogna sempre ricordare che l'art. 55-*bis* dell'appena menzionato decreto

legislativo gli impone di contestare *senza indugio* al proprio dipendente gli addebiti una volta che sia venuto a conoscenza di comportamenti disciplinarmente sanzionabili, ovvero di informare entro cinque giorni dalla notizia del fatto il superiore Ufficio competente per i procedimenti disciplinari: qualora egli non abbia qualifica dirigenziale, appartenendo alla, residuale, categoria dei c.d. presidi incaricati; o se è prefigurabile, con una valutazione *ex ante*, una sanzione disciplinare grave, che superi i dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

E occorre viepiù ricordare che, per statuizione del comma 3, art. 55-*sexies*, cit., *il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,...* comportano a carico del dirigente una sanzione disciplinare sino alla sospensione dal servizio per tre mesi, con privazione della retribuzione ed altrettanti negativi riverberi sulla retribuzione di risultato (anche se, a tutt'oggi, essa - se e quando sarà corrisposta - è una squallida mancia: omaggio alla sublime *specificità* - un inaffondabile mantra, semplicemente inesistente nell'ordinamento giuridico - di una dirigenza pezzente! Che i sindacati sedicenti rappresentativi della categoria, palesemente o furbescamente, continuano a difendere con le unghie, unitamente alle eteree associazioni professionali).

Mette conto rimarcare come l'ultima fattispecie in commento sia particolarmente scivolosa nel punto in cui, oltre alle predette errate valutazioni, sanziona il dirigente che abbia fatto decadere l'azione disciplinare per l'omissione o per il ritardo di, generici e/o indeterminati, *atti del procedimento disciplinare*: che, secondo il tenore letterale della disposizione normativa, dovrebbero essere - oltre ai già menzionati - tutti quelli che compongono l'intera procedura codificata negli artt. 54 ss. del D.LGS. 165/01, in funzione di garanzia per l'incoltato: prelievo consegna al dipendente del codice di comportamento e pubblicazione all'albo on line dell'istituzione scolastica (art. 32, legge 69/09) del codice disciplinare; formale dicitura di *Contestazione di addebito* nella comunicazione, entro venti (o quaranta) giorni dalla notizia di comportamenti punibili, che avvia il procedimento disciplinare; preavviso scritto di almeno dieci (o venti) giorni per il contraddittorio a difesa; irrogazione della sanzione - quando non ci si determini per l'archiviazione - entro sessanta (o centoventi) giorni dalla contestazione dell'addebito; ogni comunicazione, beninteso nei rispettivi termini, effettuata secondo le precise modalità di cui al comma 5 del pluricitato art. 55-*bis*; il rigoroso rispetto dell'iter

dell'obbligata prosecuzione del procedimento nel caso in cui il dipendente si sia (o sia stato) trasferito in un'altra amministrazione pubblica o si sia dimesso (se è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio); infine l'attenta disamina degli intrecci fra procedimento disciplinare e procedimento penale, sia per le sanzioni di minore gravità che di maggiore gravità, di cui è parola nell'art. 55-ter.

Per contro, merita di rendersi avvertiti del rischio di avviare e concludere con una sanzione procedimenti disciplinari non ancorati a puntuali riscontri fattuali dotati di una minima consistenza, precisi e concordanti, in esito ad una attenta e doverosa previa istruttoria: laddove – diversamente – alla scontata soccombenza in giudizio dell'Amministrazione segue la comprovata colpa professionale, potrebbe dirsi *in re ipsa*, di chi abbia dato dimostrazione di aver agito con leggerezza.

4- Sulla scorta di quanto testé argomentato, sembra agevole poter dedurre che il dirigente scolastico, più che preoccuparsi dell'eventuale – o certo? – contenzioso giudiziale, deve primariamente prestare la massima attenzione su come avviare e condurre l'obbligato - ricorrendone i presupposti – procedimento disciplinare che si concluda con una sanzione. Talchè può ora presentarsi il preannunciato caso paradigmatico, tratto da una vicenda reale che a breve registrerà la prima udienza presso il giudice del lavoro. Vi si potranno, congiuntamente, ricavare suggerimenti per impostare un procedimento disciplinare e poi difenderlo in giudizio.

Trattasi di una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre giorni e corrispondente mancata retribuzione, inflitta dal dirigente scolastico *pro tempore* a un docente nella cui scuola è subentrato un nuovo dirigente, che perciò ha dovuto prendere in carico il susseguente attivato contenzioso per delega dell'Avvocatura dello Stato.

Orbene, nel suo ricorso al giudice del lavoro, il docente ha lamentato che la sanzione, a suo giudizio comunque spropositata, gli era stata irrogata essenzialmente sulla base di mere dichiarazioni, calunniose, di alunni minorenni, peraltro, e sempre a suo dire, raccolte senza le dovute cautele, e di lettere di genitori che gli imputavano comportamenti scorretti, consistiti nella pronuncia di parole offensive, nonché per comportamenti incoerenti circa la valutazione del profitto scolastico.

Ha lamentato altresì di essere stato privato della possibilità di essere sentito, a sua discolta, dal dirigente, né di essere stato posto in condizione di avere un confronto diretto con i soggetti interessati, nonostante sue richieste in tal senso; sicché

non vi sarebbe mai stato un effettivo e concreto riscontro delle responsabilità contestategli.

Chiedeva, dunque, la dichiarazione di illegittimità della sanzione e consequenziale suo annullamento; la revoca di tutti i provvedimenti viziati e cancellazione dal proprio curriculum professionale di ogni riflesso dell'ingiusta sanzione inflittagli; infine, il risarcimento dei danni morali, con quantificazione rimessa alla valutazione equitativa del giudice, in quanto aveva subito una grave ripercussione sulla persona, sia riguardo alla sua qualità di insegnante sia umanamente, già a livello di istruttoria resa pubblica. E a seguire, testualmente: *La circostanza di aver dovuto scontare la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni non ha fatto altro che incidere ulteriormente e in maniera degradante sull'immagine del docente, stretto nella fitta rete di rapporti umani e professionali che caratterizza l'ambiente scolastico, dove è molto facile, per il ruolo rivestito, la strumentalizzazione di episodi come quello di cui si discute.*

Il quadro appena delineato si aggrava ancor più se si tiene conto della circostanza che il prof... è stato privato di quella tutela che la stessa Amministrazione di competenza era tenuta a riconoscergli, con l'ulteriore danno a quella che è l'immagine complessiva dell'Amministrazione nell'ambito della quale operava e opera tuttora.

Sul profilo umano è indubbio che il docente abbia vissuto e vive l'intera vicenda in uno stato di stress psico-fisico che ha condizionato negli ultimi mesi la propria vita. Le accuse infondate e il conseguente comportamento del proprio Istituto scolastico dinanzi alle stesse hanno radicalmente modificato gli equilibri personali del prof..., essendo venuti meno quei punti cardine della sua vita professionale. Disagi e malesseri hanno accompagnato il ricorrente in ogni aspetto della sua vita, quindi anche in ambito familiare, dove si sono esplicitati gli effetti negativi dello stress subito in seguito alla vicenda.

Il danno morale subito è stato alimentato ulteriormente dalla necessità di tutelarsi in ogni modo e in ogni sede, anche nella presente, dalle ingiustizie subite. Tali voci di danno richiedono il giusto risarcimento al fine di alleviare, seppur parzialmente, le ingiustizie patite.

Ed ora, qui di seguito, la memoria di costituzione in giudizio prodotta dal dirigente scolastico subentrato, dalla quale sono stati espunti tutti gli elementi identificativi e, all'occorrenza, si sono utilizzati alcuni nomi di fantasia.

Si darà poi luogo ad alcune annotazioni conclusive.

TRIBUNALE DI XXX
GIUDICE UNICO DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

MEMORIA DI COSTITUZIONE- sig. Rossi c/MIUR, r.g. xxx/14-Udienza 01/01/01. G.d.L Dott.ssa Bianchi
PER

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l'XY. "G. Garibaldi", via Mazzini, 4 - 10100 Rondra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal dr. Vittorio Emanuele, dirigente scolastico del predetto istituto, giusta delega conferita ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di XXX con nota in data 01 dicembre 0000, n. (Allegato 20), il quale impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto e concluso, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte ricorrente.

Con la presente memoria, in particolare, il difensore dell'Amministrazione resistente espone le ragioni giuridiche e di fatto che sono a fondamento della richiesta di rigetto dell'avverso ricorso in epigrafe, notificato il (Allegato 21), del prof., residente in alla via n. 10, rappresentato e difeso dall'avv..... ed elettivamente domiciliato in alla via..... n. 7, presso lo studio dell'avv.....; e, di conseguenza e secondo il principio della soccombenza, chiede la condanna di parte ricorrente alle spese di lite, la cui quantificazione si rimette alla valutazione di codesto on.le Tribunale.

MOTIVI

Il sottoscritto....., attuale dirigente dell'XY "G. Garibaldi" di Rondra, ha operato un'attenta ricognizione degli atti posti in essere dal dirigente scolastico dell'epoca, dr., con cui è stato avviato e concluso il procedimento disciplinare *de quo*, con l'irrogazione al prof..... della sanzione della sospensione dall'insegnamento per giorni tre e relativa perdita del trattamento economico ordinario (Allegato 17), seguita dalla comunicazione alla locale Ragioneria territoriale per i provvedimenti di competenza (Allegato 18).

Orbene, alla stregua della predetta ricognizione si ricostruisce qui di seguito l'iter logico e cronologico sfociato nell'irrogazione dell'impugnato provvedimento disciplinare:

1-In data..... veniva acquisita al protocollo dell'ufficio una lettera riservata (Allegato 1) con la quale il sig....., padre dell'alunna A, lamentava ritenuti comportamenti poco consoni del prof. nei confronti della figlia, per avere lo stesso, tra l'altro, profferito affermazioni tipo *"Hai bisogno di sostegno, "Non fai niente a casa", "Non è la scuola adatta a te e per le tue competenze non va bene neanche l'Alberghiero", "L'insegnante della scuola media non è capace di valutare un alunno e vai a riferire, fai pure il mio nome".* E, infine, dopo un'interrogazione durata novanta minuti e conclusasi con un voto di insufficienza, *"Non far venire nessuno altrimenti mi vendico".*

2-In data..... un'analogha lettera riservata e acquisita al protocollo (Allegato 2) perveniva dal genitore di un'altra alunna frequentante la classe II B, P. K., con cui segnalava diverse espressioni del prof..... pronunciate davanti a tutta la classe nei confronti della figlia, quali: *"E' inutile che tu stai in questa scuola, tanto tu non passi, vai ad un Professionale che è più adatto a te", "Il mio più grande desiderio è quello di bocciarti", "Se l'anno scorso sei passata quest'anno ti boccio", "Per superare quest'anno dovrai passare sul mio cadavere".*

3-Le affermazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state doverosamente oggetto di approfondita istruttoria da parte del dirigente scolastico, in particolare raccogliendo le deposizioni spontanee degli alunni rappresentanti di classe, dichiaratisi testimoni dei fatti, in maniera riservata negli uffici di presidenza e alla presenza del direttore dei servizi generali e amministrativi, dr.ssa....., cui si aggiungeva l'alunno rappresentante di classe della III A., pure coinvolta perché anche dai genitori di quella classe erano giunte lamentele relative al comportamento del prof.....

Dagli Allegati 3, 4 e 5 emerge la conferma delle affermazioni *de quibus* ad opera dello stesso docente ed altre, di analogo tenore, venivano alla luce. .

4-Di conseguenza e obbligatoriamente, per non incorrere in specifiche responsabilità (ex art. 55-bis, comma 2 e art. 55-sexies, comma 3), ma anche a garanzia dell'incoltato, il dirigente scolastico pro tempore procedeva a formale contestazione di addebito nei confronti del prof....., con nota del, prot..... Ris. (Allegato 6).

5-Immediatamente, il giorno successivo, il docente replicava negando quanto ascrittogli, per contro affermando di aver *"sempre dimostrato un atteggiamento che rispecchia una normalissima condotta didattica, cercando al meglio di svolgere quotidianamente il proprio lavoro"* (Allegato 7); infine riservandosi di integrare la propria memoria difensiva *"coadiuvato da un proprio legale"* e altresì *"di sottoporre la questione alla magistratura al fine di difendere la mia dignità e la mia professionalità nei confronti di chiunque possa lederla"*.

6-Il..... perveniva al prot. n..... la lettera in Allegato 10, firmata da quasi tutti gli alunni della classe I C, in cui è scritto che il prof..... li aveva apostrofati con il termine *"Animali"*, chiamandoli *"Zavorre"*, dicendo che *"Sono inutili in questa classe"* e aggiungendo di *"Andarsi a ricoverare in un ospedale psichiatrico"*.

7-Il..... è stata depositata al prot. n...../C 1 la preannunciata memoria integrativa del prof..... (Allegato 8), in cui figurano le innanzi evidenziate affermazioni degli alunni ed altre analitiche affermazioni parimenti riferite ad altri frequentanti le diverse classi coinvolte: le une e le altre per contestarle totalmente e per negare di averle egli mai pronunciate. Conclude, pertanto, *"respingendo tutte le accuse e illazioni avanzate dai genitori delle due alunne e chiedendo che il presente procedimento disciplinare venga archiviato... (riservandosi)... di adire le vie legali nei confronti delle due alunne o dei loro genitori"*.

8-Il....., perveniva al prot.n. /C 1 (Allegato 9) una nota aggiuntiva del prof....., in cui dava contezza dei risultati di una verifica operata sulla classe, *"come onere della prova al fine di evitare l'accusa di utilizzare parametri di valutazione condizionati da pregiudizi nei confronti dell'alunna"*.

9-Il....., come da verbale in Allegato 11, il docente conferma quanto scritto nelle sue memorie difensive ma, su sollecitazione del dirigente scolastico, che auspicava una soluzione pacifica della questione, si dichiarava disponibile ad un incontro con i genitori delle due alunne al fine di chiarire le reciproche posizioni e funzioni, e ripartire da un rapporto sereno e rispettoso di tutte le parti in causa. Di talché, risolta nel migliore dei modi la questione, il dirigente scolastico avrebbe potuto procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare.

10-Il giorno seguente, però, il prof..... fa pervenire una breve missiva manoscritta (Allegato 12), per confermare sì la disponibilità all'incontro, ma solo in presenza del suo avvocato, *"al fine di una tranquilla e pacifica discussione delle problematiche che emergeranno"* (!!!).

11-A questo punto, con nota prot.n..... Ris. del - per quel che, allo stato degli atti, sembrava un eccesso di scrupolo - il dirigente scolastico chiede al superiore Ufficio scolastico regionale della XXX un invio di visita ispettiva, contestualmente informandone l'incollato, al fine di avere una compiuta valutazione obiettiva, scevra di soggettivismi, e quindi *super partes*, dei fatti contestati ad opera di un soggetto terzo, prima di procedere all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare ovvero all'archiviazione del procedimento. Ciò prima che un ulteriore comportamento incongruo del prof. fosse lamentato da un altro genitore (Allegato 15).

La richiesta visita ispettiva veniva corrisposta e ottemperata dal dirigente tecnico con funzioni ispettive dr.....: Rispettivamente Allegati nn. 13, 14, 16 e n. 19, in cui è documentato il successivamente richiesto esito dell'afferente relazione, da questi stilata, in cui è scritto dell'accertata fondatezza dei fatti contestati, alla luce delle *"dichiarazioni univoche e coerenti degli studenti esponenti"* e tali da non lasciare *"dubbio alcuno che il prof. abbia avuto reiterati comportamenti **gravemente** trasgressivi del suo ruolo e funzione di docente"*.

Di guisa che bene aveva operato il dirigente scolastico nell'irrogare la sanzione disciplinare di sospensione dall'insegnamento per giorni tre e perdita dell'ordinario trattamento economico; sanzione al predetto ispettore prontamente comunicatagli con nota riservata n. dell'.... e dallo stesso *"valutata congrua, rispetto alle irregolarità emerse a carico del prof."*

Infondata è anche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, vuoi perché la sanzione disciplinare irrogata è assolutamente legittima, vuoi perché non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna, né risulta provato alcun comportamento doloso o colposo da parte dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Da quanto suesposto ed allegato risultano pienamente comprovati i fatti contestati al prof..... e correttamente quantificata, con misurata e documentata discrezionalità, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni tre con perdita del trattamento economico ordinario, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 492 del d.lgs. 297/94 e del precitato art. 55-bis, comma 1 del d. lgs. 165/01 e s.m.i.

Si conclude pertanto per il rigetto di tutte le domande della parte attrice siccome infondate, con sua condanna alle spese di lite ed ogni altro accessorio in virtù del principio della soccombenza, la cui misura è rimessa al giudizio dell'on.le Tribunale.

Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente e, in particolare, si eccepisce l'inammissibilità dell'interrogatorio formale del dirigente scolastico che all'epoca ha avviato e concluso il procedimento sanzionatorio *de quo*, dr....., perché, non essendo egli parte del presente giudizio, non può essergli deferito l'interrogatorio formale.

In ogni caso, qualora lo si ritenesse ammissibile, si fa opposizione perché vertente su capitoli che non involgono circostanze di fatto, ma richiedono all'interrogando una valutazione sui fatti, sulla personalità del docente e sui procedimenti, nonché sullo stato d'animo del ricorrente e/o sulle sue capacità d'insegnamento, ovvero sulla preparazione dei singoli alunni.

In più, i capitoli sono formulati in modo negativo e, pertanto, anche sotto tale profilo, la richiesta di interrogatorio e quella di prova sono inammissibili, come da costante giurisprudenza che non ammette la prova su circostanze negative.

Parimenti inammissibile è la prova testimoniale, sia perché articolata su capitoli contenenti una serie di valutazioni inibite ai testi, sia perché gli stessi vertono su circostanze negative.

La prova è pure inammissibile, e si fa fin da ora opposizione, anche sul presupposto che la parte non ha adeguatamente specificato il rapporto tra i testimoni indicati e lo stesso ricorrente. Pertanto, e con riserva di meglio contro dedurre, si eccepisce l'incapacità a deporre dei testimoni indicati. In caso di ammissione della prova così come articolata da parte ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova

contraria con gli stessi testi e con il dr..... sulle seguenti circostanze: Se vero che il prof....., dopo aver dato disponibilità ad un incontro chiarificatore che si voleva improntato a serenità e cordialità, si è poi al medesimo rifiutato quando non è stata corrisposta la sua pretesa a che vi partecipasse il proprio avvocato.

Si chiede inoltre l'ammissione della prova testimoniale con il teste dirigente tecnico dr.....c/o USR... .., via....., n....., sulla seguente circostanza: Se vero che conferma la relazione a sua firma che gli viene esibita.

Si allegano alla presente memoria di costituzione i seguenti numerari Atti:

- 1) Lettera riservata al dirigente scolastico prot. n.;
- 2) Lettera riservata al dirigente scolastico prot. n.;
- 3) Verbale di deposizioni alunni prot. n. del, classe I D;
- 4) Verbale di deposizione alunni classe II D, stessa data;
- 5) Verbale di deposizione alunni classe III A., stessa data;
- 6) Contestazione addebiti disciplinari, prot. n. Ris. del.....;
- 7) Memoria scritta prof....., prot. n..... del
- 8) Seconda memoria scritta del prof., prot. n.;
- 9) Nota aggiuntiva del prof....., prot. n.;
- 10) Esposto-denuncia alunni classe I C.. prot. n.;
- 11) Verbale di incontro dirigente scolastico-prof..... del.....;
- 12) Missiva al dirigente scolastico del prof., prot. n. .../ Ris. del
- 13) Richiesta di visita ispettiva, prot. n..... Ris. del
- 14) Comunicazione al prof. della richiesta visita ispettiva, prot. n...../ Ris. del
- 15) Lettera del genitore V.N. di lamentela per il ritenuto comportamento incoerente del prof....., prot. n./ Ris. del
- 16) Conferimento incarico ispettivo al dirigente tecnico dr....., prot. n...../ Ris. del
- 17) Comminazione sanzione disciplinare al prof....., prot. n...../ Ris. del
- 18) Trasmissione provvedimento sanzionatorio alla Ragioneria territoriale dello Stato, prot. n...../ Ris. del
- 19) Remissione della richiesta relazione ispettiva da parte dell'USR..... con nota prot. n..... del;
- 20) Delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di del
- 21) Ricorso prodotto dal prof.....

Data:

Il dirigente scolastico legale rappresentante pro
tempore dell'Amministrazione costituita
(Dr. Vittorio Emanuele)
Elegge a domicilio : XY "G.Garibaldi"
Via Mazzini 4 -10100 Rontra

Come ben si vede, la memoria difensiva di costituzione in giudizio altro non è che una *narrazione*, logico-cronologica, sull'abbrivo della documentazione presente agli atti della scuola e diligentemente ordinata dal collega coprotagonista della vicenda, con l'estrapolazione dalla medesima dei *fatti* quanto più circostanziati possibili (cioè i contenuti delle dichiarazioni acquisite a verbale e validate, in tale sede, da testimoni, nonché di missive di genitori e altri studenti, infine della richiesta relazione ispettiva: tutto acquisito al protocollo), integrati dalle c.d. formule sacramentali suggerite dall'Avvocatura dello Stato già nell'atto di delega, comprensive di quel (poco) che in udienza il dirigente dovrà dire, memorizzato su un pezzo di carta: sostanzialmente, che si riporta ai contenuti della depositata memoria e alle inerenti motivazioni nel chiedere il rigetto di tutte le domande della parte attrice e facendo opposizione all'ammissione delle prove

testimoniali introdotte dalla medesima, infine che chiede la sua condanna alle spese, per il principio della soccombenza, la cui quantificazione rimette alla valutazione dell'On.le Tribunale.

E' d'uopo, da ultimo, evidenziare che, prima del suo deposito nella cancelleria del giudice designato, la memoria di costituzione è stata inviata all'Avvocatura, che l'ha positivamente valutata, solo meglio articolando e dettagliando alcuni passaggi finali, di stampo squisitamente processualistico, concernenti le opposizioni a tutte le richieste istruttorie della parte ricorrente, siccome le stesse inammissibili in quanto tecnicamente mal formulate o ritenute inconferenti: ciò rispetto alla più sintetica versione proposta dal dirigente scolastico. Un fatto indubbiamente positivo, ancor più perché di non ordinaria ricorrenza.